



COMUNE DI SELLÀ GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 94

DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Variazioni al D.U.P. e al bilancio di previsione 2021-2023 – variazione d'urgenza della Giunta comunale.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventiquattro** del mese di **agosto** alle ore 18.15 si è riunita la Giunta Comunale, nella sede comunale di Piazza Cesare Battisti 1, nella sala delle riunioni

Partecipano i signori

Franco Bazzoli – Sindaco,

e gli Assessori

Susan Molinari

Luca Mussi

Massimo Valenti

Non è presente l'Assessore Valerio Bonazza

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Variazioni al D.U.P. e al bilancio di previsione 2021-2023 – variazione d'urgenza della Giunta comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, all'art. 49 dispone che *“gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto..... Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge.”*
- che lo stesso art. 49 sopra citato, nonché gli articoli 50, 51 e 52 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, indicano, inoltre, quali sono gli articoli del decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 che si applicano agli Enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento;
- che dal 1° gennaio 2016 si deve provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- che la normativa nazionale sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, è stata applicata al di fuori del territorio della nostra Regione a decorrere dall'anno 2015, ma con progressività, e la stessa progressività si applica ai Comuni Trentini partendo dall'anno 2016, perché è da tale anno che è stata introdotta per essi tale nuova contabilità;

VISTO l'art. 175 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita dai commi dal 1° al 5 quater:

- “1. Il bilancio di previsione finanziario puo' subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.*
- 2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.*
- 3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:*
- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalita' disciplinate dal principio applicato della contabilita' finanziaria;*
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalita' per le quali sono stati previsti;*

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio

riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e-bis) in caso di variazioni di esigibilita' della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento gia' autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta. "

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dd. 01.04.2021, con la quale è stata approvato il D.U.P. 2021- 2023 e il bilancio di previsione 2021-2023 con i relativi allegati;

Dato atto delle successive seguenti variazioni:

- variazioni di bilancio in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi art. 3 comma 4 D.LGS 23.06.2011 n. 118 adottata con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 11.05.2021;
- variazione di bilancio ai sensi del comma 3 dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000 per l'istituzione di un capitolo di entrata assunta con deliberazione della Giunta comunale n. 33 dd. 11.05.2021;
- variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione 2021-2023 assunta con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 dd. 28.07.2021;
- variazione di bilancio di previsione 2021-2023 assunta con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 dd. 05.08.2021;
- variazione di cassa al bilancio di previsione 2021-2023 assunta con delibera della Giunta comunale n. 81 dd. 05.08.2021;

Considerato che con delibera del Consiglio comunale n. 25 dd. 24.06.2021 è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020 ed è quindi stato determinato l'avanzo di amministrazione al 31.12.2020 così composto:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	6.610.561,02
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2020	178.409,26
Accantonamento quota TFR personale dipendente	271.176,88
Fondo rischi contenzioso	15.000,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da legge	192.673,56
Vincoli derivanti da trasferimenti	202.818,56
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.950,00
Parte destinata agli investimenti	
Parte disponibile	5.119.673,08

Richiamata la propria delibera n. 87 dd. 17.08.2021 ad oggetto “Rideterminazione temporanea per l’anno educativo 2021/2022 del numero dei posti disponibili per l’ammissione dei bambini al servizio di nido d’infanzia comunale di Sella Giudicarie. Proroga del contratto di comodato d’uso gratuito per l’utilizzo a tal fine di parte della p.ed. 329 in C.C. Bondo, di proprietà dell’Istituto Figlie di San Camillo ed incarico al geom. Sergio Oradini riguardante la redazione degli elaborati necessari per l’esecuzione di lavori di adeguamento tecnico e normativo dei locali adibiti a servizi igienici. Assegnazione di risorse al Vicesegretario comunale quale responsabile dell’Area 2 – Servizio tecnico, patrimonio ed attività produttive”;

Vista la determinazione del responsabile del servizio asilo nido n. 3 del 12.08.2021, mediante la quale è stato affidato il servizio di gestione del nido d’infanzia del Comune di Sella Giudicarie per tre anni educativi decorrenti dal 1 settembre 2021 al 31 luglio 2024 alla ditta Bellesini Società Cooperativa Sociale, con sede a Trento, in Via Degasperi, n. 32/1.

Visto il verbale di sopralluogo del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione della suddetta ditta. arch. Donato Quattrocchi, acquisito al protocollo comunale in data 10.08.2021, sub n. 7961, ove si evidenzia l’assoluta necessità, in funzione dell’esigenza di poter utilizzare la suddetta sede distaccata per le finalità del servizio di nido d’infanzia, di eseguire urgentemente lavori di adeguamento tecnico e normativo dei locali adibiti ai servizi igienici, come risultanti in dettaglio dalla documentazione fotografica allegata allo stesso verbale.

Ribadito da parte del Sindaco che trattasi di lavori e acquisti necessari ed assolutamente urgenti, se si vuole consentire il regolare avvio per tempo dell’attività del nido d’infanzia;

Appurato che le risorse stanziate in bilancio non risultano sufficienti per far fronte alle spese necessarie;

Verificata la necessità di apportare quindi le variazioni alla parte in conto capitale del bilancio di previsione 2021-2023 al fine di effettuare dei lavori urgenti di adeguamento e miglioramento normativo dei locali adibiti ad asilo nido e l’acquisto di mobili e arredi per l’asilo nido vista l’imminente apertura del servizio di asilo nido;

Evidenziato che per queste spese si intende procedere immediatamente cosicché l’operare con procedure ordinarie attendendo di riunire il Consiglio Comunale si ritiene non possibile;

Evidenziato che in base a questi presupposti è stata predisposta la presente variazione di D.U.P. e di bilancio che comporta per quanto riguarda gli stanziamenti che

1) in conto capitale:

- sull’esercizio 2021 è integrato lo stanziamento necessario per l’adeguamento e miglioramento normativo dell’asilo nido;
- sull’esercizio 2021 è integrato lo stanziamento necessario per l’acquisto di mobili e arredi per l’asilo nido;

Rilevato quindi che:

- il presente provvedimento comporta modifiche alla parte finanziaria del DUP 2021-2023;
- la presente variazione riguarda la parte straordinaria della spesa;
- non viene alterato l’equilibrio economico degli esercizi 2021-2023;
- la presente variazione comporta modifiche all’esercizio 2021;
- la presente variazione non comporta l’utilizzo di avanzo di amministrazione;

Considerato che con il presente atto viene variato:

- il prospetto dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento anno 2021 allegato alla nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023 come da prospetto allegato alla presente deliberazione;

Visto l’art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016 e dall’art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017) che

disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali a partire dall'esercizio 2017;

Visto il comma 785 della Legge di bilancio del 27 dicembre 2017 n. 205 che elimina l'obbligo di allegare il prospetto dimostrativo dei vincoli di finanza pubblica alle variazioni di bilancio;

Rilevato poi che la legge di bilancio n. 145 dd. 30 dicembre 2018 ha abrogato i vincoli di finanza pubblica e quindi già in fase previsionale gli enti devono rispettare solo gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 267/2000);

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 23/08/2021 prot. n. 8418 come previsto dall'art. 210 della L.R. 2/2018 e dall'articolo 239 del D.lgs. 267/2000, comma 1 lettera b) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come allegato D);

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 65 dd. 30.12.2019;

Vista L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 49, 53, 183, 184, e per gli aspetti contabili le disposizioni del Capo III;

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, come segue:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della delegata responsabile del servizio finanziario quale responsabile della struttura competente;

- parere di regolarità contabile della delegata responsabile del servizio finanziario;

Appurata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per impegnare le spese oggetto della presente variazione in tempi brevi visto l'imminente apertura del servizio di asilo nido;

A voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, la variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023, nelle risultanze di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di dare atto che, secondo quanto prescritto dall'art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il bilancio risulta in pareggio come meglio esposto nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. Di approvare le modifiche al prospetto dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento per l'anno 2021 allegato alla nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023 (allegato C);

4. Di precisare che le modificazioni alle previsioni di bilancio modificano direttamente la parte finanziaria del DUP 2021-2023;

5. Di dare atto che l'organo di revisione ha espresso parere favorevole sulla presente variazione di bilancio come risulta da parere allegato D);

6. Di dichiarare, per le ragioni evidenziate in premessa la presente deliberazione, all'unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi immediatamente eseguibile;

7. Di dare atto che la presente variazione dovrà essere oggetto di ratifica da parte del Consiglio comunale ad esclusione della variazione di cassa che ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000 è di competenza della Giunta comunale;

8. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, art. 183; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Sottoscritto digitalmente, Il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa